

PROPOSTA DI LEGGE N.

Presentata dai Consiglieri
Novelli, Riccardi, Ziberna, De Anna, Marini, Piccin

**<< Modifiche alla l.r. 17/200 “Realizzazione di progetti
antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.”>>**

Presentata il 19 maggio 2016

Egregio Presidente, Colleghi Consiglieri,

La violenza contro le donne è un problema mondiale non ancora sufficientemente riconosciuto e denunciato, confermato da ricerche e studi condotti in diversi contesti. Essa è definita dall'ONU e dalla UE "violenza di genere", cioè una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di dominio sessuale, culturale, sociale ed economico degli uomini sulle donne. Il Rapporto mondiale su violenza e salute presentato dall'OMS a Bruxelles il 3 ottobre 2002, definisce la violenza come un problema di salute pubblica che in quanto tale va affrontato secondo un approccio interdisciplinare e scientifico, includendo la medicina, l'epidemiologia, la sociologia, la psicologia, l'educazione e l'economia. Il Rapporto evidenzia come un approccio di questo tipo enfatizzi l'azione collettiva e cooperativa, e coinvolga i diversi settori della vita pubblica. Le tipologie di violenza, secondo l'OMS, devono quindi essere viste nelle loro interrelazioni secondo un'ottica sistemica; richiedono un approccio che si ispiri ad un modello ecologico di interventi. Secondo i recenti orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, il termine "violenza contro le donne" comprende tutti gli atti di violenza contro il genere femminile che si traducono, o possono tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria.

Rispetto all'andamento del fenomeno, ad inizio giugno 2015 l'ISTAT ha presentato il secondo rapporto "la violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia", secondo il quale La violenza sulle donne in Italia è sempre un fenomeno grave e diffuso e coinvolge il 31% delle donne, una donna su tre. Secondo l'indagine ISTAT il 20 per cento delle donne fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica. Il 21% ha subito molestie sessuali, per oltre il 5% si tratta delle forme più gravi, uno stupro o di un tentato stupro. La violenza più grave è esercitata da partner, parenti o amici. In tutto 6,8 milioni di donne sono coinvolte.

Un fenomeno in crescita anche in FVG: nel 2014 la rete antiviolenza della nostra regione ha assistito un migliaio di donne, esattamente 1.087 (pari allo 0,25% della popolazione femminile regionale), contro le 1.058 del 2013. Il trend rimane crescente nel quadriennio, evidenziando un incremento di ben 26,8 punti percentuali rispetto al 2011, quando i casi furono 856.

Dal rapporto regionale emerge che le nuove utenti hanno perlopiù un'età compresa tra i 30 ed i 50 anni (57,1%), sono coniugate (45,7), italiane (71,7%), residenti in regione (93%), prevalentemente in provincia di Trieste (31,3%). La componente straniera copre poco più di un quarto del totale e si attesta su 207 casi. Nel 2014 la violenza viene commessa entro le mura domestiche dal coniuge (41,8%), in prevalenza un adulto di 41-50 anni.

Il consolidamento delle esperienze di Centri Antiviolenza nella Regione Friuli Venezia Giulia ha preso avvio con l'entrata in vigore della L.17/2000, sulla base della quale, a

XI LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. _____
<< Norme a sostegno della natalità e della cura degli infanti >>

seguito del più recente monitoraggio effettuato nel 2014, risultano attivi n. 6 Centri Antiviolenza e 10 Case rifugio, diffusi su tutto il territorio regionale. Nella fase attuale, pertanto, la Regione si dimostra in grado di offrire una gamma di risposte e di interventi variegati, rispondenti alle necessità delle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

Il presente disegno di legge, pertanto, si propone di valorizzare l'esperienza rilevante finora maturata istituendo degli interventi per gli autori della violenza con l'obiettivo di evitare i casi di recidiva.

Nell'ottica di un approccio al problema a livello di sistema familiare, la norma introduce degli interventi su tutto il territorio regionale, per gli autori della violenza, soprattutto di violenza domestica, stabilendo altresì il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei Centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale per la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento, comprese le carceri.

I suddetti interventi potranno essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico e realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto ed i diritti umani delle vittime e saranno stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.

Certi dell'importanza di questa norma si auspica il voto favorevole del Consiglio Regionale.

NOVELLI

RICCARDI

ZIBERNA

DE ANNA

MARINI

PICCIN

Art 1

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 17/2000

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 17/2000 è inserito il seguente:

Art. 10 bis

(Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito socio sanitario per assicurare un trattamento integrato, psicologico e criminologico, in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati da esperti in psicologia, psichiatria, scienze dell'educazione, criminologia clinica e sociologia in modo multidisciplinare.

4. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere e svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

5. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e, in particolare dal piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con DPCM 7/07/2015 e le successive modifiche.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/2000 è inserito il seguente:

1 bis. Per le finalità di cui all' art. 10 bis è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 03 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma _____ Titolo 1 _____

Art. 3

Entrata in vigore

XI LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. _____
<< *Norme a sostegno della natalità e della cura degli infanti* >>

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.